

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Procedura Negoziata su Sardegna CAT per Progettazione Esecutiva, Esecuzione dei Lavori per la Realizzazione delle seguenti Opere: Redazione Relazione Idrogeologica del Progetto dell'Impianto di Smaltimento dei reflui delle aree verdi del Parco di Santa Petronilla e Sa Maddalena e Supporto al R.U.P. per la richiesta di Autorizzazione allo Scarico. _CUP.H14B13000420002 – CIG. ZE524B24C1

Questo Ordine è venuto a conoscenza, che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su Sardegna CAT, indicati in oggetto.

Sulla scorta di quanto si è potuto appurare dalla esigua documentazione pubblicata sul portale di Sardegna CAT, la procedura si presenta anomala e deficitaria in diversi punti e l'importo computato per il servizio appare quanto mai errato e sottostimato. In particolare, si evidenzia quanto segue:

1. Non è legittimo affidare ad un unico soggetto, qualsiasi sia la forma in cui esso si presenta (libero professionista, RTP, società di ingegneria etc.), l'incarico di progettazione e supporto al RUP, come si evince dal calcolo parcella.

Tale circostanza deriva dall'applicazione delle norme che regolano gli affidamenti degli incarichi di supporto al RUP e di progettazione. Soccorre al riguardo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016: *"Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione."*

Identico divieto viene espresso nell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori"*.

Il concetto di incompatibilità tra progettista e supporto al RUP nasce dal fatto che il supporto al RUP per sua stessa definizione coadiuva il RUP nelle sue funzioni di controllo rispetto al corretto svolgimento delle procedure, comprese le attività svolte dal professionista incaricato della progettazione. Risulta anche chiaro dalla definizione dei compiti riportati nelle tabelle Z del D.M. 17/06/2016. Qualora le figure di progettista e D.L., esterne all'amministrazione, coincidessero, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui controllore e controllato sono la stessa persona. La questione è stata, peraltro, risolta in questi stessi termini dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, recanti

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”: *“Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche.”*

2. Il calcolo della parcella (pari a complessivi 1.476,16 euro a base di gara) presenta gravi carenze e criticità. Da quello che si evince dal titolo, alla S.A. occorre una relazione idrogeologica. Per il calcolo della stessa occorre inserire, per l'importo dei lavori da voi stimato, le corrispondenti o analoghe aliquote del progetto preliminare e definitivo ossia:

Qbl.07/Qbll.10: relazione idrologica

Qbl.08/Qbll.11: relazione idraulica

Qbl.07/Qbll.13: relazione geologica

Esse non possono in alcun modo essere assimilate all'aliquota Qb.III.01 del progetto esecutivo né tantomeno all'aliquota Qcl.13 relativa al supporto al RUP.

Qualora queste aliquote non fossero sufficienti a compensare esattamente le attività che si intende richiedere al professionista, occorre integrare mediante un calcolo delle prestazioni a vacazione ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2017.

Allo stesso modo si rileva l'impossibilità di valutare la congruità delle prestazioni integrative relative alle prove idrogeologiche in quanto non viene esplicitato di che prove trattasi.

3. Si rileva la totale assenza della figura del geologo, necessaria in quanto viene richiesta la relazione *idrogeologica*.

Alla luce delle gravi criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler annullare immediatamente l'avviso in oggetto estraneo a qualsivoglia procedura prevista nel D.lgs. 50/2016.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.